Condizioni Generali di Contratto

TaxBenefit New

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo
Fondo Pensione

Edizione 31/10/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di

mediolanum VITA

Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante.

INDICE

SEZIONE I - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 5
Art. 1. Oggetto del Contratto 5
SEZIONE II - PRESTAZIONI LIQUIDABILI 5
Art. 2. Prestazioni pensionistiche 5
Art. 2.1 Capitale 6
Art. 2.2 Rendite vitalizie 6
Art. 2.3. Altre tipologie di prestazioni pensionistiche 7
Art. 2.3.1. Rendita a durata definita 7
Art. 2.3.2. Prelievi liberamente determinabili 7
Art. 2.3.3. Erogazione frazionata del montante accumulato 7
Art. 2.4. Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 7
Art. 3. Bonus a scadenza 8
Art. 4. Riscatto e anticipazioni 10
SEZIONE III - FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 11
Art. 5. Conclusione del contratto 11
Art. 6. Decorrenza del contratto 11
Art. 7. Diritto di recesso 11
Art. 8. Durata del contratto 12
Art. 9. La contribuzione 12
Art. 9.1. Piano dei contributi 12
Art. 9.2. Indicizzazione del contributo annuo 13
Art. 9.3. Contribuzione e ciclo di vita 14
Art. 9.4. Modifica della dimensione della contribuzione 14
Art. 9.5. Investimento dei contributi 15
Art. 9.6. Interruzione dei contributi 15
Art. 10. Modifica del profilo di investimento 15
Art. 11. Oneri del contratto 16
Art. 11.1. Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di aderenti 17
Art. 12. Obblighi di informativa da parte dell'aderente 18
Art. 13. Documentazione e modalità previste per il pagamento delle prestazioni 18
Art. 13.1. Termini di pagamento 19
Art. 14. Gestione delle informazioni 19
SEZIONE IV - SERVIZI ABBINABIL AL CONTRATTO 19
Art. 15. Servizio "Consolida i rendimenti" 19
Art. 16. Servizio "Reinvesti sui cali" 21
Art. 17. Servizio "Big chance" 22
SEZIONE V - ALTRE DISPOSIZIONI 23
Art. 18. Trasferimento della posizione verso altra forma pensionistica complementare 23

Art. 19. Trasferimento della posizione da altra forma pensionistica complementare23
Art. 20. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni....23
Art. 21. Foro competente24
ALLEGATO 1 - Regolamento del Fondo Medinvest25
ALLEGATO 2 - Modalità di calcolo dell'età convenzionale e coefficienti di conversione in rendita27

SEZIONE I - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. Oggetto del Contratto

TaxBenefit New è un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) istituito ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni. È attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III indicati all'Art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in base al quale Mediolanum Vita S.p.A. (di seguito la Compagnia) si impegna a corrispondere all'Aderente - in possesso dei requisiti previsti dall'Art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modifiche - una prestazione pensionistica come specificato al successivo Art. 2.

Inoltre, TaxBenefit New può essere sottoscritto dall'Aderente che abbia la residenza anagrafica nel territorio dello Stato italiano. Prima dell'adesione, l'Aderente è tenuto a dichiarare in forma scritta di essere in possesso di tale requisito, si impegna ad informare tempestivamente la Compagnia dell'eventuale variazione dello stesso e la Compagnia si riserva in tal caso la facoltà di non accettare ulteriori versamenti di contributi.

TaxBenefit New, relativamente ai contributi versati e investiti direttamente negli OICR, non offre garanzie di carattere finanziario e pertanto, fino al momento della conversione in rendita vitalizia, l'importo del capitale maturato è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlato al controvalore delle quote degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR o Fondi comuni) in cui vengono investiti i contributi versati e potrebbe quindi essere superiore, pari o anche inferiore a questi ultimi.

Ove sussista il necessario accordo con il datore di lavoro, l'Aderente può conferire il proprio TFR pregresso in TaxBenefit New.

Nel caso in cui l'Aderente deceda prima della scadenza della fase di accumulo il capitale maturato è riscattato dai beneficiari designati o, in mancanza, dagli eredi.

Queste Condizioni Generali di Contratto, insieme al Regolamento del PIP quale approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), alla Nota Informativa e ai relativi allegati, costituiscono il corpo unitario del materiale contrattuale riferito a TaxBenefit New, e quindi per tutto ciò che non è espressamente indicato in queste Condizioni Generali di Contratto, si fa rinvio e riferimento agli altri documenti citati, che si intendono integralmente accettati dall'Aderente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Rispondiamo a un dubbio

La destinazione del TFR al Piano Individuale Pensionistico (PIP) è revocabile?
No, la scelta iniziale dell'Aderente di conferire il TFR presso una forma pensionistica individuale è irrevocabile.

SEZIONE II - PRESTAZIONI LIQUIDABILI

Art. 2. Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche sono erogabili al raggiungimento dei requisiti previsti dall'Art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modifiche.

L'importo della prestazione pensionistica maturato sulla posizione individuale alla scadenza della fase di accumulo è pari alla somma tra:
- **il controvalore complessivo** delle quote degli OICR oggetto di investimento riferito al contratto a tale data;
- **il Bonus a Scadenza** (vedi il successivo Art. 3).

Il controvalore complessivo delle quote degli OICR riferito al contratto sarà determinato in base al valore delle stesse nel giorno della scadenza della fase di accumulo, ovvero, qualora in tale giorno non fosse prevista la quotazione degli OICR, in base al primo valore successivamente calcolato.
In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote degli OICR in cui vengono investiti i contributi versati, l'importo liquidabile potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore a questi ultimi.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma di capitale, rendita vitalizia o altre tipologie. Per approfondimenti si rinvia alla "Nota Informativa" e al "Documento sull'erogazione delle rendite" di TaxBenefit New.

Art. 2.1 Capitale

È possibile chiedere l'erogazione in forma di capitale per un massimo del 50% della posizione individuale maturata.
L'intera liquidazione della posizione individuale in forma di capitale è possibile solo se l'importo della prestazione erogata da TaxBenefit New, calcolata sul 70% del capitale accumulato, risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale determinato con Legge n. 335 del 8 agosto 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.2 Rendite vitalizie

L'ammontare della rendita erogabile sarà determinato dalla conversione in rendita dell'importo maturato sulla posizione individuale alla scadenza della fase di accumulo, sulla base dei coefficienti, comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all'1,25% annuo, riportati nell'"Allegato: Modalità di calcolo dell'età convenzionale e coefficienti di conversione in rendita" e nel "Documento sull'Erogazione delle Rendite", che sono modificabili con le modalità di seguito descritte.

L'Aderente può richiedere l'erogazione della prestazione in rendita vitalizia immediata o differita (corrisposta all'Aderente al raggiungimento di una certa età successiva all'esercizio del diritto alla prestazione**), oppure in una delle forme di seguito indicate:**

- **una rendita vitalizia reversibile,** detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
- **una rendita certa e successivamente vitalizia,** detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, al beneficiario da lui designato (ovvero ai beneficiari da lui designati). Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; in ogni caso l'importo della rata di rendita vitalizia non sarà mai inferiore a quello della rendita certa;
- **una rendita vitalizia immediata denominata "Rend & Cap",** in base alla quale la Compagnia si impegna a corrispondere all'Aderente:
 a) in un primo periodo, di seguito definito "Periodo Iniziale", stabilito dall'Aderente tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, una rendita immediata costante il cui importo è definito dall'Aderente stesso. L'importo di tale rendita non potrà comunque essere superiore al 90% della rendita vitalizia immediata erogabile a parità di condizioni. In caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza del Periodo Iniziale, la Compagnia erogherà agli eredi legittimi il capitale residuo rivalutato, come definito nel "Documento sull'Erogazione delle Rendite";
 b) successivamente, una rendita rivalutabile pagabile sino a che l'Aderente sia in vita il cui importo è definito in base all'età dell'Aderente al termine del Periodo Iniziale ed al capitale residuo rivalutato. In ogni caso l'importo di tale rendita erogata non sarà mai inferiore a quello della rendita erogata nel corso del "Periodo Iniziale". La Società si impegna a non modificare i coefficienti di conversione durante tutto il periodo di erogazione della rendita. L'opzione Rend & Cap è esercitabile esclusivamente nel caso in cui l'età dell'Aderente al termine del "Periodo Iniziale" sia non superiore a 75 anni.

Le condizioni di erogazione della rendita e le relative modalità di rivalutazione sono riportate nel "Documento sull'Erogazione delle Rendite".

La Compagnia si riserva di modificare i predetti coefficienti di conversione in rendita nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative già emanate dall'ISVAP, nonché di quelle emanate dall'IVASS che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

La Compagnia si impegna tuttavia a non modificare i coefficienti di conversione:

a) **nei confronti dei soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi l'entrata in vigore delle modifiche stesse;**
b) **durante il periodo di erogazione della rendita;**
c) **nei primi tre anni dalla data di stipulazione del contratto.**

La Compagnia invierà all'Aderente la comunicazione di modifica dei coefficienti di conversione in rendita almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore. L'Aderente, dal momento della comunicazione, avrà 90 giorni per avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale, senza costi a suo carico. In tale comunicazione saranno descritti i nuovi coefficienti per la conversione del capitale in rendita e le conseguenze economiche della modifica sulle prestazioni pensionistiche.

Art. 2.3. Altre tipologie di prestazioni pensionistiche

L'Aderente può richiedere in luogo dell'erogazione della prestazione in forma di rendita vitalizia che tutta o parte della propria posizione individuale pensionistica sia liquidata in forma di rendita a durata definita o prelievi liberamente determinabili.

In caso di erogazione della prestazione in una di queste forme, salvo diversa indicazione dell'Aderente, il montante rimarrà investito nella combinazione di OICR secondo la composizione del Ciclo di Vita prevista per l'ultimo anno della fase di accumulo oppure secondo l'allocazione personalizzata, in caso di profilo di investimento personale. Pertanto, l'importo della prestazione è variabile in quanto esposto al possibile rischio di investimento degli OICR, con la possibilità di subire perdite.

Al momento della scelta l'Aderente dovrà indicare i beneficiari in caso di suo decesso (confermando nel caso quelli precedentemente indicati per la fase di accumulo), e potrà modificarli in un momento successivo. Tali beneficiari potranno riscattare l'eventuale montante non ancora liquidato che verrà loro riconosciuto in un'unica soluzione.

L'erogazione della prestazione avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta.

Dopo aver scelto l'erogazione in forma di rendita a durata definita o prelievi liberamente determinabili l'Aderente:
• non può versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente);
• non può esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (ad esempio riscatti, anticipazioni o accesso alla RITA), con eccezione dello switch tra OICR;
• non può revocare la scelta. Tuttavia, la scelta di una delle nuove prestazioni pensionistiche non preclude il successivo accesso alla rendita vitalizia.

Art. 2.3.1. Rendita a durata definita

Viene erogata con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale a scelta dell'Aderente - per un numero intero di anni pari alla speranza di vita residua al momento della richiesta, determinata sulla base delle tavole demografiche ISTAT utilizzate per il calcolo della pensione obbligatoria. L'importo di ciascuna rata non è fisso ma varierà in relazione ai risultati finanziari del comparto o dei comparti in cui la posizione previdenziale rimane investita durante la fase di erogazione. A ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Art. 2.3.2. Prelievi liberamente determinabili

Vengono erogati entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita teorica a durata definita (di cui al punto precedente) con frazionamento annuale. A ciascuna rata di rendita teorica corrisponderà lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate dell'ipotetica rendita a durata definita. L'importo massimo che potrà essere prelevato sarà determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) corrispondente alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

Art. 2.3.3. Erogazione frazionata del montante accumulato

Viene erogata in un numero determinato di anni indicato dall'Aderente, comunque non inferiore a 5, con frazionamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Questa prestazione non è collegata quindi alla speranza di vita dell'Aderente. L'importo della rata varierà in relazione ai risultati finanziari del comparto o dei comparti in cui la posizione previdenziale rimane investita durante la fase di erogazione. Tale importo verrà calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. A ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate richiesto. L'importo della rata di rendita varierà in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

Art. 2.4. Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, **ha facoltà di richiedere,** come indicato nella Parte III del Regolamento del PIP**, che l'intera posizione individuale o una parte di essa sia erogata,**

in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
L'Aderente, che alla cessazione dell'attività lavorativa sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui sopra con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 3. Bonus a scadenza

TaxBenefit New prevede l'erogazione di un **"Bonus a Scadenza"** pari al valore delle spese calcolate in percentuale sull'importo dei contributi versati direttamente a carico dall'Aderente, limitatamente a quelle di cui alla lett. c), punto 1 della successiva tabella B, capitalizzate fino ad un tasso massimo annuo dell'8% in base all'importo annuo versato secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Contributo Annuo Versato	Percentuale di capitalizzazione
Fino a 1.500 euro	3%
Da 1.500,01 euro a 3.000 euro	4%
Da 3.000,01 euro a 4.000 euro	5%
Da 4.000,01 euro a 4.500 euro	6%
Oltre 4.500 euro	8%

Ai fini del calcolo del contributo annuo versato, vengono considerati tutti i contributi a qualsiasi titolo versati, ad eccezione dei conferimenti relativi al TFR pregresso e dei trasferimenti da altra forma pensionistica, di cui all'Art. 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel periodo intercorrente tra due anniversari successivi di decorrenza del contratto.
Le soglie di riferimento inoltre saranno aggiornate periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT (abbreviazione dell'indice FOI dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati). L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente l'adeguamento e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. L'adeguamento così determinato è applicato ogni anno all'anniversario della data di decorrenza del contratto ed è valido fino all'anniversario successivo.
Ad ogni decorrenza annua di contratto verrà rideterminato il calcolo del contributo annuo versato per la determinazione delle soglie di riferimento e dei tassi di capitalizzazione applicabili di anno in anno.
Il Bonus a Scadenza verrà erogato al termine della fase di accumulo, mediante incremento a totale carico della Compagnia del valore della posizione individuale maturata, quale indicata al precedente Art. 2. Nel caso in cui, a seguito di un prolungamento della durata della fase di accumulo ai sensi del successivo Art. 8, l'Aderente non ampli il piano dei versamenti e quindi scelga di non fare affluire ulteriori contributi, il Bonus a Scadenza verrà investito negli OICR collegati al contratto, secondo la composizione prevista dal Profilo di investimento al termine della fase di accumulo, salvo diversa indicazione comunicata in tempo utile dall'Aderente.

Rispondiamo a dei dubbi

Se chiedo un riscatto parziale o un'anticipazione ho diritto a percepire il Bonus a scadenza?
Si, in caso di richiesta di anticipazione/riscatto parziale, il Bonus viene ridotto in percentuale in base all'incidenza dell'importo del riscatto parziale/anticipazione rispetto al controvalore totale del PIP, tenendo conto della durata residua della polizza.

Cosa succede se dopo un riscatto parziale verso dei contributi aggiuntivi?
I contributi aggiuntivi sono ricompresi nel calcolo del Bonus a scadenza.

Cosa succede al Bonus a scadenza se viene modificata l'età pensionabile e pertanto la data di scadenza della polizza?
In caso di raggiungimento anticipato dei requisiti pensionistici il Bonus viene ricalcolato sulla base della nuova data di scadenza e riconosciuto nella prestazione.
In caso di allungamento, invece, sarà data facoltà all'Aderente di continuare a versare i contributi ed il Bonus sarà ricalcolato in base alla nuova data di scadenza, tenendo conto di eventuali versamenti aggiuntivi effettuati rispetto al Piano originario. Anche in questo caso sarà riconosciuto nella prestazione.

Tab. A - BONUS A SCADENZA
Viene riportato un calcolo esemplificativo del bonus maturando per le seguenti ipotesi di contratto. Fase di accumulo pari a 20 anni, con un contributo annuo di 2.200 euro rivalutato a un tasso del 2,50% (ipotesi ISTAT).

Anno	Caricamenti pagati	Cumulo Bonus a Scadenza	% Cumulo Bonus a Scadenza su Caricamenti pagati
1	22,00	42,43	193%
2	44,55	84,64	190%
3	67,66	126,61	187%
4	91,36	168,34	184%
5	115,64	209,79	181%
6	140,53	250,98	179%
7	166,04	291,87	176%
8	192,19	332,47	173%
9	219,00	372,75	170%
10	246,47	412,72	167%
11	274,64	452,36	165%
12	303,50	491,67	162%
13	333,09	530,64	159%
14	363,42	569,28	157%
15	394,50	607,63	154%
16	426,36	645,64	151%
17	459,02	683,31	149%
18	492,50	720,59	146%
19	526,81	757,49	144%
20	561,98	793,97	141%

Fase di accumulo pari a 20 anni, con un contributo annuo di 5.000 euro rivalutato a un tasso del 2,50% (ipotesi ISTAT).

Anno	Caricamenti pagati	Cumulo Bonus a Scadenza	% Cumulo Bonus a Scadenza su Caricamenti pagati
1	50,00	125,83	252%
2	101,25	251,11	248%
3	153,78	375,46	244%
4	207,63	498,58	240%
5	262,82	620,19	236%
6	319,39	740,05	232%
7	377,37	857,96	227%
8	436,81	973,74	223%
9	497,73	1.087,25	218%
10	560,17	1.198,37	214%
11	624,17	1.307,01	209%
12	689,78	1.413,08	205%
13	757,02	1.516,52	200%
14	825,95	1.617,30	196%

Anno	Caricamenti pagati	Cumulo Bonus a Scadenza	% Cumulo Bonus a Scadenza su Caricamenti pagati
15	896,60	1.715,39	191%
16	969,01	1.810,76	187%
17	1.043,24	1.903,42	182%
18	1.119,32	1.993,37	178%
19	1.197,30	2.080,62	174%
20	1.277,23	2.165,20	170%

Art. 4. Riscatto e anticipazioni

Il riscatto della posizione individuale e le eventuali anticipazioni sono espressamente normati dagli Artt. 12 e 13 del Regolamento di TaxBenefit New e nel "Documento sulle Anticipazioni" di TaxBenefit New. A tali documenti si fa riferimento e si rinvia per le condizioni e modalità di esercizio di queste facoltà.

La richiesta di anticipazione comporta l'applicazione di spese a carico dell'Aderente, come illustrato nel successivo Art. 11, che specifica anche i criteri di aggiornamento periodico del valore di tali costi. Queste spese sono dettagliate nella successiva tabella B, alla lettera d). Ad essa si rinvia per il dettaglio e i valori di questi costi.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono inoltre riportate nel "Documento sulle Anticipazioni". L'ammontare del capitale oggetto del riscatto o dell'anticipazione verrà determinato in base al valore delle quote degli OICR componenti la posizione individuale nel giorno successivo alla data di ricezione nella sede della Compagnia della richiesta dell'Aderente, completa della documentazione necessaria, a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (es. contributi aggiuntivi, rimborso di un contributo a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dall'Aderente, etc.) siano state valorizzate. In caso contrario l'importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote del primo giorno di negoziazione successivo alla valorizzazione di tali movimentazioni.

Nel caso in cui l'Aderente decida di riscattare l'intera posizione individuale, entro i primi 10 anni di adesione a TaxBenefit New, la Compagnia provvederà alla restituzione di un importo pari alla somma:
- del 100% delle spese pagate dall'Aderente e gravanti sui contributi versati (dettagliate nella successiva tabella B limitatamente alla lettera c), punto 1) nel 1° e 2° anno di adesione a TaxBenefit New;
- del 75% dei caricamenti pagati sui contributi versati dal 3° al 5° anno di adesione a TaxBenefit New;
- del 50% dei caricamenti pagati sui contributi versati dal 6° al 10° anno di adesione a TaxBenefit New;
- dei costi applicati sui versamenti di TFR pregresso.

L'importo così determinato **verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento**.

In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o giuridiche. **In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.**
L'importo del valore di riscatto sarà pari al 101% del maggior valore tra il totale dei contributi versati alla data di denuncia del decesso ed il controvalore complessivo della posizione individuale calcolata al giorno successivo la ricezione della denuncia del decesso. L'importo così determinato verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento.
In presenza di riscatti parziali (anticipazioni) il valore del cumulo dei contributi versati è ridotto in proporzione, ai fini del calcolo di cui sopra, in base all'incidenza dell'importo dell'anticipazione rispetto al controvalore complessivo della posizione individuale calcolata al giorno successivo la ricezione della denuncia del decesso.

Facciamo un esempio

Esempio di riduzione del cumulo dei contributi versati e sua incidenza sulla prestazione in caso di sinistro se viene chiesta un'anticipazione
Contributi versati alla data di richiesta del riscatto: € 100.000
Controvalore complessivo della posizione individuale alla data del riscatto: € 150.000
Importo lordo di anticipazione: € 75.000
Incidenza percentuale dell'anticipazione rispetto al controvalore: 50%
Cumulo contributi versati al netto dell'anticipazione (100.000 - 100.000 X 50%) = € 50.000
(è il valore da considerare ai fini del calcolo della prestazione in caso di sinistro)

L'efficacia dell'operazione di riscatto e anticipazione è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con conseguenti possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

La percezione di somme a titolo di anticipazione o di riscatto riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono tuttavia essere reintegrate effettuando contributi aggiuntivi al Fondo.

Rispondiamo a un dubbio

È possibile chiedere un'anticipazione/riscatto in qualsiasi momento?
No, l'anticipazione e il riscatto parziale vengono considerati quali prestazioni ed i requisiti necessari per poter procedere con la richiesta sono definiti dalla normativa vigente e meglio specificati agli artt. 12 e 13 del "Regolamento". Allo stesso articolo vengono specificate le percentuali massime previste per le singole fattispecie nonché i vincoli temporali di permanenza, necessari per poter usufruire di tali facoltà.

SEZIONE III - FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Art. 5. Conclusione del contratto

TaxBenefit New si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, compilato in ogni sua parte, che viene consegnato all'Aderente unitamente alla Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e all'Appendice 'Informativa sulla Sostenibilità.
La Compagnia dà altresì per conosciuta da parte dell'Aderente la propria accettazione della richiesta di Adesione e, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione del Modulo di Adesione stesso. **Quest'ultima attesta l'avvenuto perfezionamento del contratto inviando all'Aderente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto**, così come descritto nel successivo Art. 6, **la lettera di conferma contenente le caratteristiche peculiari dell'investimento**.
L'efficacia del Contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote/contributi. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 6. Decorrenza del contratto

La decorrenza del contratto (data di inizio della durata dello stesso) e la copertura assicurativa avranno inizio il giorno di valorizzazione del primo contributo versato, come definito al successivo Art. 9.5. Sempre e solo nello stesso giorno avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia.

Art. 7. Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato, ai sensi del precedente Art. 5, che il contratto è concluso (data di sottoscrizione del Modulo di Adesione), dandone comunicazione scritta (tramite Posta Elettronica Certificata firmata digitalmente, raccomandata A/R o altro servizio postale) al soggetto incaricato

della raccolta delle adesioni o direttamente a Mediolanum Vita. La Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il contributo versato.
Nel caso in cui l'investimento del contributo fosse già stato effettuato, l'importo del contributo da restituire sarà tuttavia corretto della eventuale differenza - positiva o negativa - del valore delle quote degli OICR fra il giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso e quello di effettivo investimento. Qualora applicabile, il collocamento di TaxBenefit New sarà inoltre soggetto alla normativa di volta in volta in vigore con riferimento all'offerta fuori sede.
Se il contratto è concluso a distanza per il tramite di incaricati del distributore Banca Mediolanum (addetti o dipendenti), l'Aderente può recedere senza penali e senza specificarne il motivo entro 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 59-octies del D. Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), nelle modalità precedentemente indicate oppure tramite l'apposita funzionalità online messa a disposizione dal Distributore Banca Mediolanum se il contratto è stato concluso mediante interfaccia online. Quando l'Aderente recede dal contratto a distanza, Mediolanum Vita restituisce, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione, i contributi versati. Il recesso non può essere effettuato se, entro il termine per esercitarlo, viene chiesto alla Compagnia il pagamento di una prestazione.

Art. 8. Durata del contratto

Il contratto, che prevede una fase di accumulo ed una successiva fase di erogazione della prestazione pensionistica, ha scadenza e pertanto **cessa di avere effetto con l'erogazione dell'ultima rata della prestazione dovuta, ovvero con la liquidazione dell'intero importo maturato sulla posizione individuale, ovvero nel caso di trasferimento della posizione stessa ad altra forma pensionistica, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.**

Per le informazioni di dettaglio si fa riferimento agli Artt. 10, 11, 12 e 13 del Regolamento di TaxBenefit New e agli Artt. 2, 4, 18 delle presenti Condizioni.

In base a quanto previsto dall'Art.11 comma 2 del D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, e successive modifiche, la durata della fase di accumulo di TaxBenefit New è pari alla differenza in anni interi, arrotondata per difetto, tra:
- l'età per il pensionamento prevista dal regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, in vigore al momento della richiesta di liquidazione della prestazione ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa, l'età prevista dal regime obbligatorio di base;
- l'età dell'Aderente al momento della decorrenza della copertura assicurativa;

con un minimo di cinque anni, salvo quanto previsto agli Artt. 4 e 18.

La durata della fase di accumulo può quindi variare rispetto a quanto definito al momento della decorrenza di TaxBenefit New a seguito di modifiche dei requisiti previsti dalla normativa per il pensionamento ovvero a seguito di un cambio del regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente.
L'Aderente ha inoltre la facoltà di prolungare, con o senza ulteriore contribuzione, la durata della fase di accumulo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9. La contribuzione

Art. 9.1. Piano dei contributi

La contribuzione è regolata all'Art. 8 del Regolamento di TaxBenefit New.

I contributi versati durante tutta la fase di accumulo vengono investiti in uno o più OICR o in loro combinazioni o Profili di investimento predefiniti, in base a quanto scelto dall'Aderente.

Al momento della sottoscrizione **l'Aderente:**

a) **definisce il Profilo di investimento** tra quelli indicati al successivo Art. 9.3 e specificati nella Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE' nella scheda "LE OPZIONI DI INVESTIMENTO". **Tale scelta iniziale potrà essere modificata** successivamente **(comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno)** ed avrà effetto anche per i contributi successivi, salvo diversa indicazione;
b) **stabilisce l'importo del proprio contributo annuo programmato**. Il piano dei contributi, che viene indicato nel Modulo di Adesione e riportato nella lettera di conferma, stabilisce la "dimensione" del piano, intesa come numero di contributi annui versabili durante la fase di accumulo, nonché l'importo e la rateazione degli stessi (che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale);
c) **indica la volontà di fare affluire anche il TFR maturando e gli eventuali contributi del datore di lavoro**;

d) **versa il primo contributo annuale in un'unica soluzione oppure in due rate semestrali**, salvo il caso di conferimento esclusivo del TFR maturando. La seconda semestralità del contributo sarà conferita mediante la stessa modalità di pagamento e con la rateazione prescelta dall'Aderente per i contributi successivi. Nel caso in cui l'Aderente effettui anche il versamento del TFR maturando tale contributo dovrà essere versato con cadenza almeno annuale.

In caso di mancato versamento della prima contribuzione entro 6 mesi dall'adesione, la Compagnia ha la facoltà di risolvere il contratto comunicando all'Aderente, **con lettera raccomandata A.R**. la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, **salvo che l'Adente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.**
In caso di interruzione del flusso contributivo da parte dell'Aderente e del conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle eventuali spese annuali di gestione amministrativa**, la Compagnia ha la facoltà di risolvere il contratto comunicando all'Aderente, con lettera raccomandata A.R.** la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, **salvo che l'Aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera).**

È facoltà dell'Aderente versare contributi aggiuntivi non previsti dal piano. Ove sussista il necessario accordo con il datore di lavoro, l'Aderente può conferire il proprio TFR pregresso, cioè lo stock di TFR maturato e accumulato presso il datore stesso, in TaxBenefit New. In tal caso può scegliere di versare tale contributo direttamente negli OICR o attivando il Servizio Big Chance. L'Aderente titolare di un conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A. ha la facoltà di versare i Contributi Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e banca telefonica) nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente in essere fra l'Aderente stesso e Banca Mediolanum S.p.A..

Inoltre, l'Aderente, nel rispetto e con le modalità previste dal successivo Art. 9.4, **ha la facoltà di**:
i) **modificare l'entità di ogni singolo contributo o la loro rateazione**, senza ampliare la "dimensione" del piano;
ii) **sospendere e riprendere il piano stesso in ogni momento**, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto;
iii) **ampliare la "dimensione" del piano dei contributi.**
L'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia, almeno 30 giorni prima della data del versamento periodico programmato che vuole variare, le eventuali modifiche secondo le modalità di seguito indicate:
- **relativamente ai punti i) e ii) sopra elencati, per iscritto, mediante raccomandata o apposito modulo** predisposto dalla Compagnia, nonché, per i titolari di un conto corrente con Banca Mediolanum S.p.A., mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum S.p.A. stessa nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto;
- **relativamente al punto iii), mediante apposito modulo di ampliamento** predisposto dalla Compagnia.

I Contributi Aggiuntivi dell'Aderente possono essere effettuati tramite: Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum; per effettuare i contributi successivi programmati è necessario predisporre la disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente.
Il conferimento del TFR e/o del Contributo del datore di lavoro può essere effettuato tramite Bonifico Bancario, secondo le modalità previste dal datore di lavoro, con cadenza almeno annuale.

Rispondiamo a un dubbio

Quali sono le forme contributive previste per l'alimentazione del PIP?
Se hai aderito ad un piano pensionistico individuale puoi contribuire con versamento volontario, con contributo dell'azienda e con versamento del TFR.

Art. 9.2. Indicizzazione del contributo annuo

L'Aderente ha la facoltà di **decidere che l'importo del Contributo Annuo venga rivalutato ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto**. L'entità della rivalutazione annua è determinata dall'Aderente in fase di adesione o con richiesta successiva. In assenza di una decisione in tal senso, l'importo del Contributo Annuo rimarrà invariato.

Art. 9.3. Contribuzione e ciclo di vita

I contributi versati vengono investiti in uno o più OICR in base a quanto scelto dall'Aderente.

A) I Profili di Investimento

L'Aderente ha la possibilità di scegliere tra 3 differenti combinazioni predefinite di OICR (Profili di investimento predefiniti) che corrispondono a differenti allocazioni dell'investimento negli OICR abbinabili al prodotto.

Ogni Profilo prevede che la ripartizione dell'investimento tra gli OICR venga modificata gradualmente nel tempo in funzione della durata residua, con l'obiettivo di ridurre il rischio finanziario con l'avvicinarsi della scadenza del periodo di accumulo (c.d. Ciclo di Vita). Tale modifica viene realizzata automaticamente liquidando parzialmente o totalmente le quote di uno o più OICR oggetto di investimento e reinvestendo il controvalore dell'operazione nelle quote di uno o più OICR aventi differenti profili di rischio. La prima modifica automatica sarà realizzata non prima che sia trascorsa la prima annualità di decorrenza del contratto.
I Profili di investimento predefiniti non possono essere scelti in caso di durate inferiori a 10 anni.

Le caratteristiche dei Profili di investimento predefiniti e le condizioni e specifiche del Ciclo di Vita sono indicate nella Parte I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE' scheda "PRESENTAZIONE" e nella Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE' nella scheda "LE OPZIONI DI INVESTIMENTO" della Nota Informativa alle quali si rinvia.

Il Ciclo di Vita prevede al suo interno dei servizi automatici di investimento denominati "Consolida i Rendimenti" e "Reinvesti sui Cali", di cui ai successivi Artt. 15 e 16.

L'Aderente ha inoltre la possibilità di definire un Profilo di investimento personale, la cui composizione ed eventuale movimentazione nel tempo è lasciata alla sua libera iniziativa, scegliendo opportunamente tra gli OICR abbinabili al prodotto e descritti nella Nota Informativa, alla quale si rinvia.
Nel corso della fase di accumulo l'Aderente ha inoltre la facoltà di mutare la scelta del Profilo di investimento inizialmente operata, secondo le modalità previste al successivo Art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

B) Gli OICR

Gli OICR collegati a TaxBenefit New e oggetto di investimento sono descritti nella Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE' nella scheda "LE OPZIONI DI INVESTIMENTO" della Nota Informativa alla quale si rinvia per le caratteristiche e peculiarità degli OICR stessi.

Nel caso in cui fossero abbinati al prodotto degli ulteriori OICR, la Compagnia a seguito delle previste comunicazioni preventive agli Aderenti, dell'eventuale periodo di sospensiva e tenendo in considerazione le informazioni di ritorno pervenute dagli Aderenti stessi, si riserva la facoltà di modificare la ripartizione degli investimenti dei singoli contratti, coerentemente con il Profilo di investimento predefinito, prescelto dall'Aderente, e in conformità con la regolamentazione vigente. Resta escluso da tale facoltà il Profilo di investimento personale. Parallelamente, l'Aderente avrà la possibilità di modificare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi la propria posizione con le modalità operative di cui all'Art.10.

Per maggiori informazioni sugli OICR collegati a TaxBenefit New si rimanda ai relativi regolamenti, disponibili sul sito internet della Compagnia www.mediolanumvita.it.

Art. 9.4. Modifica della dimensione della contribuzione

L'Aderente ha la facoltà di modificare il piano dei contributi definito alla sottoscrizione del contratto. La richiesta di modifica deve essere effettuata **almeno 3 mesi prima della decorrenza annuale del contratto oppure in un qualsiasi momento nel caso in cui sia stata raggiunta anticipatamente la "dimensione" del piano riferito ai contributi annui**.
La modifica può essere realizzata mediante una o entrambe le seguenti opzioni:

a) definizione per gli anni mancanti alla scadenza contrattuale di un contributo annuo di importo superiore a quello predefinito e in vigore al momento;
b) modifica della durata del piano dei contributi; tale opzione può tuttavia essere esercitata solo a seguito di una variazione della durata della fase di accumulo derivante da: b1) modifiche dei requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente per il pensionamento; b2) cambio del regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente; b3) modifica della scadenza della fase di accumulo, ai sensi del precedente Art. 8.

Art. 9.5. Investimento dei contributi

I contributi versati, al netto di tutti gli oneri previsti, vengono utilizzati per acquistare quote di uno o più OICR istituiti e gestiti da Mediolanum International Funds Ltd, società di gestione di diritto irlandese facente parte del Gruppo Mediolanum, in base al Profilo di investimento scelto dall'Aderente.

La Compagnia provvede ad assegnare le quote ad ogni Aderente dividendo l'importo netto del contributo versato, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di valorizzazione. Il giorno di valorizzazione è il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui Mediolanum Vita ha sia la disponibilità del contributo che la conoscenza della relativa causale. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno lavorativo bancario a Dublino, Milano e Lussemburgo.

La disponibilità del contributo viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del contributo sul proprio conto corrente, se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del contributo è data per conosciuta una volta che il Modulo di Adesione, o altra comunicazione idonea, in caso di contributi periodici e/o aggiuntivi, sia pervenuta alla sede di Mediolanum Vita. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul Modulo di Adesione. Nel caso di bonifico bancario e di accrediti derivanti da disposizioni permanenti di addebito SDD finanziario in conto corrente, la valuta è quella riconosciuta dalla Banca ordinataria.

L'importo netto dei contributi viene attribuito agli OICR con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati.

Il versamento degli assegni sarà effettuato dalla Compagnia entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni di addebito SDD finanziario in conto corrente sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, l'Aderente prende atto che la Compagnia procederà alla liquidazione delle quote corrispondenti all'importo del mezzo di pagamento non andato a buon fine e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.

Art. 9.6. Interruzione dei contributi

L'interruzione del versamento dei contributi non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto dell'Aderente, esercitabile unicamente nei casi previsti dall'Art. 4 delle presenti Condizioni, e non influisce in alcun modo sul meccanismo automatico di modifica della composizione degli investimenti (Ciclo di Vita).

Art. 10. Modifica del profilo di investimento

L'Aderente, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento di TaxBenefit New e nella Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE' nella scheda "LE OPZIONI DI INVESTIMENTO" della Nota Informativa, ha la facoltà di:

a) **modificare il proprio Profilo predefinito di investimento (combinazione predefinita di OICR), scegliendo un differente Profilo predefinito**. L'Aderente, a tal fine, deve inviare **richiesta scritta alla Compagnia, mediante raccomandata** con ricevuta di ritorno **e/o utilizzando l'apposito modulo di cambio profilo**, oppure in alternativa - per gli Aderenti titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A. - mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, nell'ambito del servizio di "banca diretta" offerto da Banca Mediolanum S.p.A..
 La modifica del Profilo può essere richiesta in ogni momento, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. La modifica verrà operata trasferendo sul nuovo Profilo l'importo del capitale maturato fino al momento della richiesta. In particolare, l'ammontare del capitale da trasferire verrà determinato in base al valore di tutte le quote relative al Profilo originario nel giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione presso la sede della Compagnia della richiesta dell'Aderente, a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (ad es. contributi successivi e/o aggiuntivi, rimborso di un contributo a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dall'Aderente, etc.) siano state valorizzate. In caso contrario l'importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote nel primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione di tali movimentazioni. La Compagnia reinvestirà tale capitale negli OICR previsti dal nuovo Profilo, in base al valore delle quote del secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione del disinvestimento, sempre che le Borse di riferimento degli OICR siano aperte. Tutti i contributi successivi a tale data confluiranno nel nuovo Profilo, in base alle modalità previste all'Art. 9.5. La modifica del Profilo di investimento non esercita impatti sul meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti sul nuovo Profilo scelto (c.d. Ciclo di Vita);

b) **modificare, totalmente o parzialmente, le modalità di investimento del capitale maturato così come di uno o di tutti i contributi successivi e/o aggiuntivi anche indipendentemente da quanto previsto da uno dei Profili di investimento predefiniti. In quest'ultimo caso si determina il passaggio al Profilo "personale" con la conseguente interruzione del meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti (Ciclo di Vita).**
 Anche in questo caso la richiesta di modifica deve pervenire alla Compagnia **mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e compilando l'apposito modulo di richiesta di switch** o in alternativa, per gli Aderenti titolari di un conto

corrente presso Banca Mediolanum S.p.A., mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, al Servizio Clienti nell'ambito del servizio "banca diretta" offerto da Banca Mediolanum S.p.A.. Mediolanum Vita modificherà la composizione dell'investimento del capitale maturato con le medesime modalità descritte alla lettera precedente e previste per il passaggio ad un nuovo Profilo di investimento predefinito.
Gli eventuali contributi successivi ed aggiuntivi saranno quindi investiti secondo le specifiche indicazioni dell'Aderente.
Nel caso di modifica delle modalità di investimento dei contributi successivi programmati versati **tramite disposizione permanente di addebito SDD** finanziario in conto corrente, al fine di consentire in tempo utile il trattamento della modifica sui circuiti bancari, **la relativa richiesta dovrà invece pervenire alla Compagnia entro 20 giorni dalla decorrenza del contributo cui l'Aderente desidera sia applicata la modifica**.

c) **variare l'allocazione degli investimenti prevista dal proprio Profilo "personale"**. Anche in questo caso l'Aderente può modificare la modalità d'investimento scegliendo in quale/i OICR collegato/i a TaxBenefit New investire il capitale maturato sino al momento della richiesta e/o i contributi successivi.
La richiesta di modifica deve pervenire alla Compagnia secondo le forme e **modalità previste per i cambiamenti descritti nella precedente lettera b).**

Per ogni istruzione di cui ai precedenti punti a), b) e c), comportante una modifica dell'investimento del capitale maturato o dei contributi successivi, **la Compagnia tratterrà** un importo, a titolo di **spese per riallocazione della posizione individuale o del flusso contributivo**, in conformità a quanto stabilito al successivo Art. 11. **La facoltà di modifica può essere esercitata 1 sola volta ogni 12 mesi.**

Art. 11. Oneri del contratto

Lo schema riassuntivo ed il dettaglio dei costi previsti per l'adesione a questo piano pensionistico, per la sua fase di accumulo e per il seguente esercizio delle prerogative individuali, sono riportati nella seguente tabella B e nella Parte I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE' nella scheda "I COSTI" della Nota Informativa, che assieme ai suoi allegati, al Regolamento del prodotto e a queste stesse Condizioni Generali costituiscono il corpo unitario del materiale contrattuale riferito a TaxBenefit New. Quindi per tutto ciò che non è espressamente indicato in queste Condizioni, si fa rinvio e riferimento a tali altri documenti, che si intendono integralmente accettati dall'Aderente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Con riferimento agli oneri per mancato buon fine del mezzo di pagamento e alle spese in misura fissa da sostenere per l'esercizio delle prerogative individuali, si specifica che tali oneri e spese potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT (abbreviazione dell'indice FOI dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati). L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente l'adeguamento e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. L'importo così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva.
In ottemperanza a quanto indicato agli Artt. 20 e 21 del Regolamento di TaxBenefit New, i costi previsti in caso di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare non saranno applicati nel caso in cui il trasferimento avvenga in conseguenza della comunicazione da parte della Compagnia di una modifica delle basi demografiche utilizzate per il calcolo della rendita (prima dell'entrata in vigore della modifica stessa), ovvero nel caso di modifiche che interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, quale ad esempio una variazione significativa delle politiche di investimento.

Tabella B - COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO [1]

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
• Spese di adesione	**Non previste**
• Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
- Direttamente a carico dell'Aderente *(Costi gravanti sul contributo)*	1. Caricamento costante pari all'1%, applicato al valore di ogni contributo versato dall'Aderente e prelevato all'atto del versamento stesso. Nel caso in cui l'Aderente decida di riscattare l'intera posizione individuale maturata o di trasferirla ad un'altra forma pensionistica complementare, entro i primi 10 anni di adesione a TaxBenefit New, Mediolanum Vita provvederà alla restituzione di un importo pari alla somma del: - 100% dei caricamenti pagati sui contributi versati nel 1° e 2° anno di adesione;

	- 75% dei caricamenti pagati sui contributi versati dal 3° al 5° anno di adesione; - 50% dei caricamenti pagati sui contributi versati dal 6° al 10° anno di adesione. 2. Sui versamenti di TFR pregresso è previsto un costo pari al 3% fino ad un massimo di: - 150 € per importi inferiori a 10.000 €; - 250 € per importi pari o superiori a 10.000 €, prelevato all'atto del versamento stesso. Nel caso in cui l'Aderente decida di riscattare l'intera posizione individuale maturata o di trasferirla ad un'altra forma pensionistica complementare, entro i primi 10 anni di adesione a TaxBenefit New, Mediolanum Vita provvederà alla restituzione di tale somma. 3. Oneri per mancato buon fine del mezzo di pagamento: € 7,86[2]. Tale importo verrà prelevato dal successivo contributo versato dall'Aderente.
- Indirettamente a carico dell'Aderente [2] (commissione di gestione considerata nel valore della quota ad ogni sua valorizzazione e prelevata mensilmente dal patrimonio dell'OICR):	
✓ ***Challenge Provident Fund 1***	**2,95%** su base annua del patrimonio dell'OICR
✓ ***Challenge Provident Fund 2***	**2,35%** su base annua del patrimonio dell'OICR;
✓ ***Challenge Provident Fund 3***	**1,50%** su base annua del patrimonio dell'OICR;
✓ ***Challenge Provident Fund 4***	**1,05%** su base annua del patrimonio dell'OICR;
✓ ***Challenge Provident Fund 5***	**0,80%*** su base annua del patrimonio dell'OICR; * Il dato esposto tiene conto della riduzione della commissione di gestione dell'OICR pari all'1,30%, per il periodo dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027. **Sulla posizione individuale non vengono fatte gravare commissioni di performance.**
• **Spese per l'esercizio di prerogative individuali** (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)**:**	
- Anticipazione	**€ 68,91** [2]
- Trasferimento	**1% dell'importo trasferito con un min di € 25 ed un max di € 100**
- Riscatto	**non previste**
- Riallocazione della posizione individuale	**€ 68,91** [2]
- Riallocazione del flusso contributivo	**€ 68,91** [2]
- Erogazione Rendita	**1,25% annuo, compreso nei coefficienti di conversione in rendita**
- Erogazione Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	**non previste**
• **Spese e premi da sostenere per prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria**	**Non previste**
[1] Base ottobre 2024. Gli oneri riportati potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT come descritto nel presente art. delle Condizioni Generali di Contratto. [2] Le commissioni riportate non considerano altri costi che, sostenuti nell'esclusivo interesse degli Aderenti, possono gravare sul patrimonio, quali spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, coerentemente con quanto previsto dal regolamento.	

Art. 11.1. Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di aderenti

I costi direttamente a carico dell'Aderente, gravanti sul contributo, indicati nella precedente Tabella B , non verranno applicati alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum, nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al Patto di sindacato della controllante Banca Mediolanum S.p.A..

Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi familiari fiscalmente a carico.

Art. 12. Obblighi di informativa da parte dell'aderente

L'Aderente si impegna a comunicare alla Compagnia - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati versati i contributi o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica - **l'adeguata informativa circa la quota parte dei contributi versati che non è stata o non sarà dedotta dal proprio reddito complessivo**.
In mancanza di comunicazioni, la Compagnia considererà i contributi versati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dall'Art. 10 comma 1, lettera e-bis, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986 n° 917.
In caso di trasferimento della propria posizione da altra forma pensionistica complementare, l'Aderente si impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni da questa richieste relativamente alla posizione stessa. In particolare, **l'Aderente** iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15/11/1992, **è tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto; in assenza della trasmissione di tale documentazione, la Compagnia si riserva la facoltà di non dare corso alla richiesta di trasferimento**. In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione ad una nuova attività lavorativa ed in caso di anticipazioni di cui all'Art. 11, comma 7, lett. a), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, o di riscatto di cui all'Art. 14, commi 2 e 3, dello stesso Decreto, l'Aderente è tenuto a produrre la documentazione necessaria attestante la sussistenza delle fattispecie indicate, e per quanto riguarda le richieste di anticipazione, riepilogate nell'apposito "Documento sulle Anticipazioni".
In fase di erogazione della rendita vitalizia o di una delle Altre tipologie di prestazioni pensionistiche, l'Aderente (e/o i beneficiari) dovranno produrre con periodicità annuale un documento, anche in forma di autocertificazione, provante la propria esistenza in vita.

Art. 13. Documentazione e modalità previste per il pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti richiesti alla Compagnia, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da presentare è indicata di seguito:

Riscatto o Anticipazione:
- Richiesta sottoscritta dall'Aderente con specifica della modalità di pagamento;
- Documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche e sue norme attuative per richiedere il riscatto o l'anticipazione della posizione maturata.

Decesso dell'Aderente
- Richiesta di riscatto sottoscritta dagli eredi dell'Aderente, indicante gli estremi del c/c su cui accreditare le prestazioni;
- Certificato di morte dell'Aderente;
- Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto.

Liquidazione delle prestazioni
- Richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente indicante gli estremi del c/c su cui accreditare le prestazioni;
- Dichiarazione dell'Aderente di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modifiche e sue norme attuative per beneficiare della prestazione pensionistica.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con anticipo massimo di 5 anni
- Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dall'INPS, oppure da altro ente previdenziale di appartenenza, in merito alla maturazione del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza con indicazione della data di raggiungimento dei requisiti;
- Richiesta sottoscritta dall'Aderente;
- Documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni per richiedere la Rendita;
- Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con anticipo massimo di 10 anni
- Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno 24 mesi;
- Richiesta sottoscritta dall'Aderente;
- Documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni per richiedere la Rendita;
- Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto.

PER IL PAGAMENTO DI TUTTE LE PRESTAZIONI, qualora la posizione previdenziale risultasse vincolata ad un contratto di Cessione del Quinto dello Stipendio, dovrà essere trasmessa una liberatoria della Società Finanziaria, al fine di autorizzare il PIP a procedere all'erogazione della prestazione a favore dell'Aderente.

Art. 13.1. Termini di pagamento

Nei casi di anticipazione, riscatto e di decesso dell'Aderente, nonché all'avvenuta maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare delle prestazioni pensionistiche previste da TaxBenefit New - in forma di capitale, di rendita vitalizia o di una delle Altre tipologie di prestazioni pensionistiche - e a seguito di richiesta da parte dell'Aderente con le modalità e forme stabilite**, la Compagnia eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa se successiva alla richiesta stessa**.
Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in valuta corrente.

Art. 14. Gestione delle informazioni

La Compagnia informerà periodicamente per iscritto l'Aderente, sia con riferimento ai contributi versati che all'andamento della posizione individuale.
Per il dettaglio delle comunicazioni inviate dalla Compagnia agli Aderenti, si rinvia al Paragrafo "I rapporti con gli aderenti" della scheda "Presentazione" della Parte I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE' della Nota Informativa.

Per eventuali reclami che l'Aderente intendesse inoltrare alla Compagnia in riferimento a TaxBenefit New, si rinvia al paragrafo "I rapporti con gli aderenti" della scheda "Presentazione" della Parte I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE' della Nota Informativa in cui sono presenti anche i recapiti utili al fine di permettere all'Aderente un agevole contatto con la Compagnia.

SEZIONE IV - SERVIZI ABBINABIL AL CONTRATTO

Art. 15. Servizio "Consolida i rendimenti"

L'obiettivo di questo servizio è **consolidare eventuali rivalutazioni significative del controvalore della parte di posizione individuale investita negli OICR derivanti da rialzi dei mercati finanziari, investendole nell'OICR Challenge Provident Fund 5 facente anch'esso parte del Profilo d'Investimento prescelto**.

Con la sottoscrizione di TaxBenefit New, l'Aderente dà quindi incarico alla Compagnia di eseguire automaticamente le seguenti operazioni:

I) confrontare giornalmente il valore della parte di posizione individuale investita negli OICR con il valore che la stessa aveva nel medesimo giorno dell'anno precedente, incrementato di eventuali contributi aggiuntivi e diminuito di riscatti o anticipazioni effettuati nel periodo; nel primo anno di vita del contratto, non essendo possibile il confronto con la medesima data dell'anno precedente, questo avviene con la data di valorizzazione del primo contributo versato; dal calcolo della corrente posizione individuale, sono esclusi gli importi già consolidati;

2) qualora tale confronto evidenziasse una rivalutazione percentuale uguale o superiore alla soglia prefissata, come evidenziata nella sottostante tabella C), e il valore della parte di posizione individuale investita negli OICR risultasse superiore al totale dei contributi investiti (tenuto conto di eventuali riscatti, anticipazioni e di precedenti operazioni di consolidamento), la Compagnia disinvestirà un importo pari al minore tra:
 a) la differenza tra il valore corrente della posizione individuale ed il valore registrato nel medesimo giorno dell'anno precedente (ovvero, nel primo anno di vita del contratto, con la posizione alla data di valorizzazione del primo contributo versato);
 b) la differenza tra il valore corrente della posizione individuale ed il totale dei contributi investiti (tenuto conto di eventuali riscatti, anticipazioni e precedenti operazioni di consolidamento) dalla data di effetto del contratto.

La posizione individuale verrà quindi riportata all'allocazione prevista per il Ciclo di Vita al momento del calcolo, quale indicata nelle tabelle D1a-D1d, D2a-D2d, D3a-D3d della scheda "PRESENTAZIONE" nella Parte I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE' della Nota Informativa. Tale differenza - cioè **il valore da consolidare - deve essere almeno pari a 500 euro**.

La Compagnia investirà il controvalore oggetto del disinvestimento di cui al punto precedente, nell'OICR Challenge Provident Fund 5.

Tabella C - Soglie per l'attivazione del servizio "Consolida i Rendimenti"

Durata residua	Profilo di investimento Prudente New	Profilo di investimento Equilibrato New	Profilo di investimento Dinamico New
40 Anni	19%	32%	33%
39 Anni	19%	31%	33%
38 Anni	19%	31%	33%
37 Anni	19%	31%	33%
36 Anni	19%	30%	33%
35 Anni	19%	30%	33%
34 Anni	19%	30%	33%
33 Anni	19%	29%	33%
32 Anni	19%	29%	33%
31 Anni	19%	29%	33%
30 Anni	19%	28%	33%
29 Anni	19%	28%	33%
28 Anni	19%	28%	33%
27 Anni	19%	28%	33%
26 Anni	19%	27%	33%
25 Anni	19%	27%	33%
24 Anni	19%	27%	33%
23 Anni	19%	27%	33%
22 Anni	19%	27%	33%
21 Anni	19%	26%	33%
20 Anni	19%	26%	33%
19 Anni	18%	26%	33%
18 Anni	18%	25%	33%
17 Anni	18%	25%	33%
16 Anni	18%	25%	32%
15 Anni	17%	24%	32%
14 Anni	17%	24%	32%
13 Anni	17%	24%	31%
12 Anni	17%	23%	31%
11 Anni	16%	23%	31%
10 Anni	16%	23%	30%
9 Anni	15%	22%	29%
8 Anni	15%	21%	28%
7 Anni	14%	21%	27%
6 Anni	14%	20%	26%

Durata residua	Profilo di investimento Prudente New	Profilo di investimento Equilibrato New	Profilo di investimento Dinamico New
5 Anni	14%	19%	25%
4 Anni	13%	19%	24%
3 Anni	13%	18%	23%
2 Anni	13%	17%	21%
1 Anno	12%	16%	20%

Le percentuali di soglia per l'attivazione del servizio "Consolida i Rendimenti" potranno essere modificate nel tempo dalla Compagnia in funzione dell'andamento dei mercati, del Profilo di investimento dell'Aderente e della durata residua del contratto dandone opportuna comunicazione agli Aderenti.
Questo servizio non è previsto per il Profilo di investimento c.d. "Personale".

Art. 16. Servizio "Reinvesti sui cali"

Questo servizio **si attiva in caso di sensibili ribassi dei mercati**, soprattutto delle componenti azionarie, e quindi del controvalore della parte di posizione individuale investita negli OICR. Esso **comporta il reinvestimento del controvalore delle quote dell'OICR Challenge Provident Fund 5 accumulate a seguito di precedenti operazioni di consolidamento, nel mix degli OICR oggetto di Ciclo di Vita al momento dell'operazione**.

Con la sottoscrizione di TaxBenefit New, l'Aderente dà incarico a Mediolanum Vita di eseguire automaticamente le seguenti operazioni:

1) confrontare giornalmente il valore della parte di posizione individuale investita negli OICR con il valore che la stessa aveva nel medesimo giorno dell'anno precedente, incrementato di eventuali contributi aggiuntivi e diminuito di eventuali riscatti o anticipazioni effettuati nel periodo; nel primo anno di vita del contratto, non essendo possibile il confronto con la medesima data dell'anno precedente, questo avviene con la data di valorizzazione del primo contributo versato; dal calcolo della corrente posizione individuale, sono esclusi gli importi già consolidati;
2) qualora tale confronto evidenziasse una riduzione percentuale superiore alla soglia prefissata, come evidenziata nella sottostante tabella D, la Compagnia disinvestirà il controvalore delle quote dell'OICR Challenge Provident Fund 5 accumulate a seguito di precedenti operazioni di consolidamento;
3) Mediolanum Vita allocherà il controvalore derivante del disinvestimento di cui al punto precedente, nel mix degli OICR oggetto di Ciclo di Vita al momento dell'operazione, quale indicato nelle tabelle D1a-D1d, D2a-D2d, D3a-D3d della scheda "PRESENTAZIONE" nella Parte I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE' della Nota Informativa. Tale differenza - cioè **il valore da investire - deve essere almeno pari a 500 euro**.

Tabella D - Soglie per l'attivazione del servizio "Reinvesti sui cali"

Durata residua	Profilo di investimento Prudente New	Profilo di investimento Equilibrato New	Profilo di investimento Dinamico New
40 Anni	17%	25%	27%
39 Anni	17%	25%	27%
38 Anni	17%	24%	27%
37 Anni	17%	24%	27%
36 Anni	17%	24%	27%
35 Anni	17%	23%	27%
34 Anni	17%	23%	27%
33 Anni	17%	23%	27%
32 Anni	17%	22%	27%
31 Anni	17%	22%	27%

Durata residua	Profilo di investimento Prudente New	Profilo di investimento Equilibrato New	Profilo di investimento Dinamico New
30 Anni	17%	22%	27%
29 Anni	17%	22%	27%
28 Anni	17%	22%	27%
27 Anni	17%	21%	27%
26 Anni	17%	21%	27%
25 Anni	17%	21%	27%
24 Anni	17%	21%	27%
23 Anni	17%	21%	27%
22 Anni	17%	20%	27%
21 Anni	17%	20%	27%
20 Anni	17%	20%	27%
19 Anni	17%	20%	26%
18 Anni	17%	19%	26%
17 Anni	16%	19%	26%
16 Anni	16%	19%	26%
15 Anni	16%	19%	25%
14 Anni	16%	18%	25%
13 Anni	15%	18%	25%
12 Anni	15%	18%	24%
11 Anni	15%	17%	24%
Da 10 Anni a 1 Anno	Non previsto	Non previsto	Non previsto

Le percentuali di soglia per l'attivazione del servizio "Reinvesti sui Cali" potranno essere modificate nel tempo dalla Compagnia in funzione dell'andamento dei mercati, del Profilo di investimento dell'Aderente e della durata residua del contratto dandone opportuna comunicazione agli Aderenti.

Il servizio "Reinvesti sui Cali" non sarà applicato sui contratti aventi durata residua della fase di accumulo inferiore a 10 anni.

Tale servizio non è previsto per il Profilo di investimento c.d. "Personale".

Art. 17. Servizio "Big chance"

Big Chance consiste nella **possibilità, a seguito di un contributo aggiuntivo non previsto dal piano, di investire tale contributo nell'OICR Challenge Provident Fund 5, facente parte del Profilo d'investimento dell'Aderente, e nel suo successivo graduale trasferimento negli OICR previsti dal Ciclo di Vita al momento dell'operazione.** L'Aderente ha la possibilità di attivare tale servizio sia in fase di adesione che successivamente, tramite apposita richiesta.

L'importo del contributo aggiuntivo, che verrà inizialmente investito in Challenge Provident Fund 5, dovrà essere pari almeno a 4 volte l'ammontare del contributo annuo predefinito; la frequenza del reinvestimento sarà quindicinale e **l'Aderente avrà la possibilità di scegliere la durata del successivo spostamento graduale negli altri OICR previsti dal Ciclo di Vita** (3, 6, 12, 18, 24 mesi).

Il servizio non è previsto per il Profilo di investimento c.d. "Personale".

SEZIONE V - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18. Trasferimento della posizione verso altra forma pensionistica complementare

È facoltà dell'Aderente trasferire interamente la propria posizione individuale verso un'altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può tuttavia trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.
Il trasferimento è espressamente normato dagli Artt. 12 e 21 del Regolamento di TaxBenefit New e dalla scheda "PRESENTAZIONE" nella Parte I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE' della Nota Informativa. A tali documenti si fa riferimento e si rinvia per le condizioni e modalità di esercizio di queste facoltà. **Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche e comporta l'applicazione di spese a carico dell'Aderente, ai sensi del precedente Art. 11**. Queste spese sono dettagliate nella precedente tabella B, alla lettera d). Ad essa si rinvia per il dettaglio e i valori di questi oneri.

Nel caso in cui l'Aderente decida di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare entro i primi 10 anni di adesione a TaxBenefit New, la Compagnia provvederà alla restituzione di un importo pari alla somma:
- **del 100% delle spese pagate dall'Aderente e gravanti sui contributi versati (dettagliate nella precedente tabella B allegata, limitatamente alla lettera c), punto 1.) nel 1° e 2° anno di adesione a TaxBenefit New;**
- **del 75% dei caricamenti pagati sui contributi versati dal 3° al 5° anno di adesione a TaxBenefit New;**
- **del 50% dei caricamenti pagati sui contributi versati dal 6° al 10° anno di adesione a TaxBenefit New;**
- **dei costi applicati sui versamenti di TFR pregresso.**

L'ammontare del capitale oggetto del trasferimento verrà determinato in base al valore delle quote degli OICR componenti la posizione individuale nel giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione nella sede della Compagnia della richiesta dell'Aderente, completa della documentazione necessaria, a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (es. contributi aggiuntivi, rimborso di un contributo a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dall'Aderente, etc.) siano state valorizzate. In caso contrario l'importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote del primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione di tali movimentazioni.
L'importo così determinato **verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento. L'efficacia dell'operazione di trasferimento è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio**, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione.

Infine, in qualsiasi momento durante la fase di erogazione di una delle Altre tipologie di prestazioni pensionistiche di cui all'art 2, è possibile convertire il montante residuo ancora investito in una rendita vitalizia anche trasferendolo presso un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di usufruire delle condizioni di rendita vitalizia da questa previste.

Art. 19. Trasferimento della posizione da altra forma pensionistica complementare

È facoltà dell'Aderente sottoscrivere TaxBenefit New a seguito del trasferimento della propria posizione da altra Forma Pensionistica Complementare. Ai fini dell'esecuzione di tale operazione, l'Aderente si impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni da questa richieste relativamente alla posizione stessa, secondo quanto descritto al precedente Art. 12.
Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche e non comporta l'applicazione di spese a carico dell'Aderente. Tuttavia, in assenza dell'invio del riepilogo dei dati fiscali (c.d. "zainetto fiscale") da parte del Fondo cedente sarà facoltà della Compagnia non procedere all'apertura della posizione.

Art. 20. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum Vita impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'Art. 1411 Cod. Civ. - il Soggetto Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di adesione, le disposizioni impartite dall'Aderente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dall'Aderente, nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate.

Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a trasmettere tempestivamente i Moduli di adesione, le disposizioni impartite dall'Aderente ed i relativi mezzi di pagamento.

Art. 21. Foro competente

Per ogni controversia con Mediolanum Vita è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza, ovvero del domicilio eletto dall'Aderente o dagli eredi di quest'ultimo a seconda del soggetto che promuove la causa.

ALLEGATO 1 - Regolamento del Fondo Medinvest

Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1. Mediolanum Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SERIE SPECIALE: FONDO DI ADEGUAMENTO GARANTITO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE SULLA VITA - MEDIOLANUM INVESTIMENTI" ed indicata nel seguito con la sigla "MEDINVEST". MEDINVEST è una gestione separata denominata in euro che persegue la finalità di graduale incremento dei contributi versati con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio. La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati Sovrani, organismi internazionali o primari emittenti societari. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati internazionali. La gestione persegue l'obiettivo di garantire i rendimenti minimi oggetto degli impegni assunti dalla Società verso tutte le riserve matematiche oggetto delle polizze in essere. Le strategie di investimento si basano sull'analisi continua della situazione di Asset and Liabilities Management oggetto della gestione nonché sull'analisi delle variabili macroeconomiche delle principali economie mondiali, ponendo particolare attenzione alle politiche monetarie poste in essere dalle Banche Centrali. In particolare, per quanto concerne i limiti quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, sono consentiti investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di debito governativi e societari, strumenti del mercato monetario, OICR di tipo obbligazionario e monetario) nella misura massima del 100% del patrimonio della gestione, investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali ad esempio azioni, OICR di tipo azionario) sono consentiti nella misura massima del 15% del patrimonio della gestione. Inoltre, il patrimonio della gestione potrà essere investito in valori immobiliari nella misura massima del 40% del patrimonio della gestione. Al fine di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio sono consentiti investimenti in strumenti finanziari derivati. Il loro eventuale impiego deve avvenire nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. Per quanto concerne i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 e successive modificazioni, è stabilito che la gestione separata potrà investire:

- in quote di OICR mobiliari liquidi e immobiliari promossi ed istituiti da società del Gruppo per un importo non superiore al 10% del patrimonio della gestione separata, fermo restando i limiti di legge per singole categorie;
- in titoli obbligazionari emessi da società del Gruppo per un importo non eccedente il 5% del patrimonio della gestione separata.

Eventuali operazioni di compravendita di immobili ceduti da Società del Gruppo, di titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi da società del Gruppo e di quote di OICR mobiliari non liquidi promossi ed istituiti da società del Gruppo potranno essere effettuate solo nell'interesse della gestione separata e verranno attuate nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza e comunque a condizioni di mercato.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili legati al rendimento del MEDINVEST.

Art. 2. La gestione del MEDINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del MEDINVEST al presente Regolamento e attua le verifiche contabili sulla gestione separata previste dalla normativa vigente.

Art. 3. Il rendimento annuo del MEDINVEST, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del MEDINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del MEDINVEST stesso. Per risultato finanziario del MEDINVEST, si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota parte del MEDINVEST, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali, ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo d'acquisto. Nei casi di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, se ammessi dalla normativa, il valore di iscrizione nel libro mastro è pari al valore corrente rilevato alla data di iscrizione nella gestione separata. Per valore medio del MEDINVEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito e della consistenza media annua di ogni altra attività del MEDINVEST. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro del MEDINVEST. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del MEDINVEST, il periodo

di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 5. La Società si riserva di apportare, in merito a quanto sopra descritto in relazione al rendimento annuo, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. La società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 6. La gestione del MEDINVEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (pubblicato in G. U. n. 143 del 22 giugno 2011), e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento) La rilevanza degli investimenti nelle principali tipologie di strumenti finanziari viene espressa in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo Fondo interno; il termine "prevalente" per investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" per investimenti tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" per investimenti tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" per investimenti inferiori al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie della gestione.

ALLEGATO 2 - Modalità di calcolo dell'età convenzionale e coefficienti di conversione in rendita

Tab. 1 CALCOLO DELL'ETÀ CONVENZIONALE TRAMITE CORREZIONE

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1948	+1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

Tab. 2 RENDITA VITALIZIA

Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell'età "corretta" dell'Aderente al momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all'1,25% annuo).

Età Aderente	Rateazione di pagamento della rendita annuale	Rateazione di pagamento della rendita semestrale	Rateazione di pagamento della rendita trimestrale	Rateazione di pagamento della rendita mensile
50	25,3593	25,1976	25,1175	25,0644
51	25,9991	25,8291	25,7449	25,6891
52	26,6706	26,4918	26,4032	26,3446
53	27,3762	27,1878	27,0945	27,0327
54	28,1181	27,9194	27,8211	27,7560
55	28,8996	28,6897	28,5859	28,5171
56	29,7240	29,5020	29,3923	29,3196
57	30,5952	30,3601	30,2439	30,1669
58	31,5176	31,2682	31,1449	31,0633
59	32,4957	32,2306	32,0996	32,0129
60	33,5339	33,2517	33,1123	33,0201
61	34,6374	34,3363	34,1878	34,0894
62	35,8096	35,4879	35,3292	35,2242
63	37,0555	36,7111	36,5413	36,4290
64	38,3824	38,0131	37,8311	37,7107
65	39,7991	39,4022	39,2067	39,0774
66	41,3071	40,8797	40,6693	40,5302
67	42,9248	42,4634	42,2364	42,0864
68	44,6609	44,1617	43,9162	43,7541
69	46,5272	45,9856	45,7195	45,5438
70	48,5361	47,9470	47,6578	47,4669
71	50,7004	50,0579	49,7428	49,5349
72	53,0395	52,3368	51,9924	51,7653
73	55,5842	54,8130	54,4353	54,1864
74	58,3652	57,5155	57,0998	56,8261
75	61,4059	60,4660	60,0068	59,7045

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 70 anni decide di convertire nel 2018 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese).

Essendo nato nel 1948, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all'età "corretta" di 71 anni - vedi tabella 1- in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (49,5349).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l'importo della rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.860,47 (300.000: 1.000 x 49,5349).

Tab. 3 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI

Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell'età "corretta" dell'Aderente al momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all'1,25% annuo).

Età Aderente	Rateazione di pagamento della rendita annuale	Rateazione di pagamento della rendita semestrale	Rateazione di pagamento della rendita trimestrale	Rateazione di pagamento della rendita mensile
50	25,3478	25,1862	25,1062	25,0531
51	25,9861	25,8163	25,7322	25,6764
52	26,6560	26,4773	26,3889	26,3302
53	27,3596	27,1714	27,0783	27,0166
54	28,0995	27,9011	27,8029	27,7378
55	28,8787	28,6691	28,5655	28,4968
56	29,7005	29,4789	29,3693	29,2967
57	30,5687	30,3340	30,2180	30,1411
58	31,4872	31,2382	31,1152	31,0337
59	32,4603	32,1958	32,0651	31,9786
60	33,4922	33,2107	33,0717	32,9797
61	34,5875	34,2873	34,1392	34,0411
62	35,7498	35,4292	35,2710	35,1664
63	36,9839	36,6409	36,4717	36,3598
64	38,2966	37,9289	37,7477	37,6279
65	39,6959	39,3010	39,1065	38,9779
66	41,1841	40,7592	40,5500	40,4118
67	42,7768	42,3185	42,0931	41,9441
68	44,4822	43,9869	43,7434	43,5825
69	46,3113	45,7747	45,5110	45,3369
70	48,2755	47,6928	47,4066	47,2177
71	50,3871	49,7525	49,4412	49,2358
72	52,6624	51,9697	51,6301	51,4061
73	55,1255	54,3669	53,9954	53,7505
74	57,7979	56,9645	56,5568	56,2882
75	60,6944	59,7761	59,3272	59,0317

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 70 anni decide di convertire nel 2018 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese).

Essendo nato nel 1948, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all'età "corretta" di 71 anni - vedi tabella 1- in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (49,2358).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l'importo della rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.770,74 (300.000: 1.000 x 49,2358).

Tab. 4 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI

Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell'età "corretta" dell'Aderente al momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all'1,25% annuo).

Età Aderente	Rateazione di pagamento della rendita annuale	Rateazione di pagamento della rendita semestrale	Rateazione di pagamento della rendita trimestrale	Rateazione di pagamento della rendita mensile
50	25,3118	25,1507	25,0709	25,0179
51	25,9456	25,7763	25,6925	25,6370
52	26,6104	26,4324	26,3443	26,2858
53	27,3082	27,1207	27,0280	26,9665
54	28,0412	27,8435	27,7458	27,6809
55	28,8120	28,6034	28,5002	28,4319
56	29,6236	29,4031	29,2941	29,2219
57	30,4792	30,2458	30,1305	30,0541
58	31,3824	31,1350	31,0128	30,9319
59	32,3367	32,0742	31,9445	31,8586
60	33,3458	33,0667	32,9289	32,8376
61	34,4133	34,1161	33,9695	33,8724
62	35,5422	35,2253	35,0690	34,9655
63	36,7365	36,3981	36,2312	36,1207
64	38,0018	37,6398	37,4613	37,3433
65	39,3443	38,9563	38,7652	38,6388
66	40,7659	40,3495	40,1445	40,0090
67	42,2778	41,8301	41,6099	41,4643
68	43,8849	43,4027	43,1656	43,0090
69	45,5925	45,0724	44,8167	44,6479
70	47,4052	46,8431	46,5671	46,3848
71	49,3265	48,7183	48,4197	48,2227
72	51,3618	50,7026	50,3793	50,1661
73	53,5188	52,8035	52,4530	52,2219
74	55,8021	55,0249	54,6443	54,3936
75	58,2067	57,3615	56,9481	56,6758

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 70 anni decide di convertire nel 2018 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese) e comunque anche in caso di suo decesso nel caso in cui questo avvenga nei primi 10 anni di erogazione della rendita stessa.

Essendo nato nel 1948, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all'età "corretta" di 71 anni - vedi tabella 1- in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (48,2227).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l'importo della rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.466,81 (300.000: 1.000 x 48,2227).

Tab. 5 RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE
Esempi di coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell'età "corretta" dell'Aderente al momento della conversione, della persona "reversionaria" e della percentuale di reversibilità prescelta (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all'1,25% annuo).

Età dell'Aderente alla fine della fase di accumulo 70 anni

Età della persona "reversionaria"	Percentuali di reversibilità 100%	Percentuali di reversibilità 75%	Percentuali di reversibilità 60%	Percentuali di reversibilità 50%
60	31,2898	34,2040	36,2286	37,7169
61	32,0541	34,8860	36,8388	38,2669
62	32,8306	35,5728	37,4496	38,8148
63	33,6160	36,2612	38,0581	39,3584
64	34,4073	36,9487	38,6621	39,8955
65	35,2011	37,6322	39,2590	40,4241
66	35,9920	38,3072	39,8450	40,9406
67	36,7778	38,9718	40,4185	41,4442
68	37,5534	39,6222	40,9766	41,9322
69	38,3144	40,2549	41,5165	42,4024
70	39,0560	40,8663	42,0354	42,8526
71	39,7737	41,4533	42,5310	43,2811
72	40,4638	42,0134	43,0015	43,6865
73	41,1239	42,5452	43,4462	44,0683
74	41,7512	43,0470	43,8639	44,4260
75	42,3423	43,5169	44,2534	44,7584
76	42,8955	43,9538	44,6142	45,0656
77	43,4087	44,3567	44,9457	45,3472
78	43,8809	44,7256	45,2483	45,6035
79	44,3119	45,0606	45,5222	45,8352
80	44,7023	45,3628	45,7686	46,0431

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.
Un Aderente di 70 anni decide di convertire il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese) reversibile al 60% su una donna di età 65 anni (persona "reversionaria").
Il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all'età della persona "reversionaria" (39,2590).
Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l'importo della rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 11.777,70 (300.000: 1.000 x 39,2590).
Tale importo sarà pagato finché l'Aderente sarà in vita; al suo decesso, la persona "reversionaria", se ancora in vita, riceverà una rendita annua pari ad € 7.066,62 (11.777,70 x 60%).

Sede Legale: Palazzo Meucci
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) – t. +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 - Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi
Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)
mediolanumvita@pec.mediolanum.it
www.mediolanumvita.it
Edizione 31/10/2026

È un prodotto di

mediolanum VITA